



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

COMUNICATO STAMPA

Rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo per un Ferragosto in sicurezza:

questo l'argomento centrale del Comitato Provinciale di Ordine e Sicurezza Pubblica presieduto questa mattina dal Prefetto Paola Spina, alla presenza dei vertici provinciali delle Forze dell'Ordine, della Polizia Stradale, dei Vigili del Fuoco, del Sindaco di Avellino, del Direttore generale dell'Asl, e del rappresentante della Provincia.

Il Prefetto ha ribadito la necessità di mettere in campo tutte le risorse per implementare le attività necessarie a garantire la migliore fruibilità delle prossime festività, in continuità con le direttive già impartite nell'ambito della pianificazione del periodo estivo.

Nel sintetizzare le linee di intervento su cui saranno impegnate le Forze dell'Ordine, il Prefetto ha sottolineato l'esigenza di assicurare il massimo sforzo nei servizi di prevenzione e controllo a carattere generale, avuto riguardo, in special modo, ai reati predatori, ma anche con riferimento agli eventi estivi previsti nei vari Comuni, a partire dalla città Capoluogo, e alle aree a maggiore attrazione turistica, oltre che nei luoghi della cd. *Movida*, focalizzando ed orientando verifiche puntuali anche sul rispetto delle disposizioni anti Covid, con la collaborazione delle Polizie Municipali.

Nel richiamare le recenti indicazioni normative in merito all'utilizzo del *Green pass* e al potenziamento delle relative verifiche, secondo le modalità chiarite dal Gabinetto del Ministro dell'Interno con la circolare del 10 agosto u.s., il Rappresentante dell'Ufficio di Governo ha sottolineato la necessità di mirati controlli a campione, eseguiti con il giusto equilibrio, a tutela del primario interesse della salute. Al riguardo, è stato raccomandato, alla luce di quanto evidenziato dall'Asl circa l'incremento, seppure lieve, della curva dei contagi, di mantenere sempre alta l'attenzione sull'osservanza delle prescrizioni sanitarie, come il distanziamento fisico e l'uso della mascherina, che restano pratiche fondamentali per contenere la diffusione del contagio epidemiologico.

Il successo dell'iniziativa del "Camper della Salute" ha senz'altro contribuito al positivo avanzamento della campagna vaccinale, ma – ha precisato il Prefetto – occorre sempre il massimo contributo dei Sindaci per sensibilizzare la cittadinanza sia per sottoporsi alla vaccinazione, sia per la necessità di collaborare, ai fini del *contact tracing* dell'Asl, in modo da scongiurare l'insorgere di eventuali focolai soprattutto al rientro dalle vacanze.



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Un focus specifico è stato dedicato anche alla sicurezza sulle strade, con particolare riguardo alle principali arterie di collegamento con i luoghi interessati dai maggiori flussi turistici, come il Laceno, l'Alta Irpinia e il Terminio, e ai controlli sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti, per verificare eventuali situazioni di abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, che possano mettere in pericolo se stessi e gli altri .

Nel corso della riunione, è stato, inoltre, svolto un punto della situazione sulle diverse problematiche che caratterizzano questo periodo estivo in Irpinia, con riguardo agli incendi boschivi e di interfaccia ed anche al pericolo che deriva dall'accensione dei fuochi pirotecnici che sono tipici di queste serate estive, che tanto spesso vedono impegnati i Vigili del Fuoco.

Sul tema il Prefetto si è già rivolto nei giorni scorsi a tutti i Sindaci, in ragione delle elevate temperature che stanno connotando queste giornate, invitandoli a porre in essere ogni utile iniziativa di prevenzione, sia ai fini del presidio del territorio, ma anche in termini di tempestivo avvistamento dei primi segnali di innesco, mirato a garantire, anche sotto questo profilo, la fruizione in sicurezza delle prossime festività.

Lì, 11 agosto 2021

L'ADDETTO STAMPA



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, 10 agosto 2021

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

S E D E

OGGETTO: Disposizioni in materia di verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (*d'ora in avanti certificazioni verdi*) è disciplinata dall'art. 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 (*di qui in poi d.P.C.M.*), contenente disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52.

Originariamente introdotte per le attività indicate dal predetto decreto-legge n.52/2021 che avessero luogo principalmente nei territori collocati nella cosiddetta zona gialla, il loro impiego è stato successivamente previsto anche per altre attività e per le regioni in zona bianca, in virtù dell'art. 9-*bis* del citato DL n.52/2021, inserito dall'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n.105.

Il ricorso alle certificazioni verdi, com'è noto, è divenuto operativo dallo scorso 6 agosto e ha determinato in alcuni settori interessati l'esigenza di opportuni chiarimenti che si intendono qui fornire, rinviando, per le parti non oggetto di trattazione, alle specifiche FAQ pubblicate, come di consueto, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

* * * *

Riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, occorre innanzitutto precisare che le vigenti disposizioni individuano, all'uopo, due diverse e successive fasi.

La prima consiste nella verifica del possesso della certificazione verde da parte dei soggetti che intendano accedere alle attività per le quali essa è prescritta.

Tale prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell'art. 13 del d.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo.

La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l'esibizione di un documento d'identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un'ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni in commento.

Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal comma 2 dell'art. 13, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione "*a richiesta dei verificatori*", contenuta nel predetto comma 4.

Trattandosi di un'attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d'identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo - ossia alla lettera a) del comma 2 dell'art. 13 - "*i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni*", notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge.

Inoltre, lo stesso art. 13 indica, di seguito, anche altre categorie di soggetti addetti a tale forma di verifica, in relazione alle quali si ritiene di dover fornire alcune ulteriori precisazioni.

Riguardo alla categoria *sub b)*, essa è riferita al personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n.94.

Appare opportuno rammentare come la stessa legge n.94/2009 vieti per tale personale l'uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.

Trattandosi, inoltre, di personale iscritto in apposito elenco tenuto dalle Prefetture, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di effettuare verifiche, anche saltuarie, riguardo al mantenimento dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco.

Relativamente ai soggetti indicati dalla successiva lettera c) dell'art. 13 del d.P.C.M., si precisa che tale disposizione è riferita anche ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Ne consegue che la certificazione verde, anche ai sensi del citato art. 9-*bis* del DL n.105/2021, non è richiesta per i servizi in questione erogati all'aperto, nonché per l'asporto e per il consumo al banco, rimanendo tuttavia al riguardo pienamente confermate tutte le altre disposizioni anti-COVID riguardanti il distanziamento interpersonale.

In merito all'applicazione del citato comma 4, giova ribadire che la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 13 del citato d.P.C.M.

Si richiama altresì l'attenzione sulla previsione contenuta al comma 6 del più volte citato articolo 13, che demanda il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche in commento ai soggetti di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, individuando, così, le forze di polizia, nonché il personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Con riguardo a quanto immediatamente precede, occorre anche puntualizzare che, qualora si accerti la non corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l'intestatario della medesima, la sanzione di cui all'art.13 del citato decreto-legge n. 52/2021 risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell'esercente.

Con riferimento, poi, agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, cui si riferisce la lettera d) del suddetto art. 13, si fa presente che possono ritenersi abilitati alle verifiche previste dalla medesima disposizione anche i cosiddetti *steward*, ossia il personale, iscritto negli appositi elenchi tenuti dai Questori, il cui impiego in servizi ausiliari delle forze di polizia presso impianti sportivi è previsto e disciplinato dall'art. 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8 (conv. con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n.41), nonché dal D.M. 13 agosto 2019.

Di tale personale, a cui potrà farsi ricorso anche per eventi e manifestazioni di genere diverso dalle competizioni calcistiche indicate dal citato D.M., potranno innanzitutto avvalersi le società sportive che risultino proprietarie dell'impianto, ovvero che ne abbiano la disponibilità avendone acquisito una facoltà di godimento dal legittimo proprietario (Comuni, enti pubblici, ecc.) sulla base di atti negoziali.

Dette società, infatti, ai sensi della sopracitata lettera d) potranno demandare le verifiche in questione a propri delegati, nel cui novero vanno senz'altro ricompresi, benché non espressamente menzionati nella disposizione in commento, anche gli *steward*.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Nel rammentare che la possibilità di avvalersi di delegati è prevista anche per le verifiche cui sono deputati i soggetti di cui alle lettere c), e) ed f) dell'art. 13, comma 2, del d.P.C.M., si ritiene di precisare che i relativi incarichi andranno comunque conferiti con atto formale, recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

* * * *

Il ricorso alle certificazioni verdi corrisponde all'esigenza di consentire l'accesso in sicurezza alle diverse attività per le quali le stesse sono previste, rappresentando, pertanto, uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica per scongiurare condizioni epidemiologiche che dovessero imporre il ripristino di misure restrittive a fini di contenimento del contagio.

Ne discende l'assoluta necessità che venga posta la massima attenzione nelle attività di verifica e controllo circa l'impiego effettivo di dette certificazioni, anche con specifico riferimento alle aree maggiormente interessate dalla presenza di attività sottoposte a verifica ai sensi dell'art. 13 del d.P.C.M., facendone oggetto di apposita programmazione in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nonché nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei Sigg. Questori.

Nel confidare nella consueta, puntuale collaborazione, si ringrazia.

IL CAPO DI GABINETTO

Fravanzani